SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Pesaro.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Matera.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Brescia.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Savona.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Mantova.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Laboratorio di chimica agraria, in Bologna.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio dell'Ente italiano della moda.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione sanitaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso del personale dell'Azienda tranviaria autofiloviaria di Firenze.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso della Società G. Buzzati e F.lli di Agordo.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Varaita, in Savigliano.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Bormida e del torrente Uzzone, in Cortemilia.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Maira, in Savigliano.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per la sistemazione del fiume Bormida, in Cassine.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria per opere di difesa idraulica sul fiume Po, in Saluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Rotaldo, in Casale Monferrato.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Mellea, in Savigliano.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria torrente Belbo, in Incisa Scapaccino.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Stura di Demonte.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria fiume Dora Riparia tra Susa e Torino, in Avigliana.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della fondazione «Giorgio Pirelli».

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio Programmi integrati mediterranei.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio dell'opera pia Colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia, in Milano.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico Regno sardo.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione sanitaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda trasporti autoferrotranviari di Biella.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda consorziale ferrarese trasporti di Ferrara.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda consorziale trasporti di Reggio Emilia.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria S. Zenone Po - Spessa Po - Costa de' Nobili di Pavia.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria di Magreta di Modena.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria torrente Leona, in S. Sebastiano Po.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria. del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria torrente Versa tronco inferiore, in Asti.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Sesia di Novara.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Niccone, in Lisciano Niccone.

Da 95A0762 a 95A0796

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 febbraio 1995, n. **36.**

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è prorogata fino al 31 dicembre 1999.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e modificato dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è il seguente: «2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis*, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 924):

Presentato dal senatore GUALTIERI il 29 settembre 1994.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 settembre 1994, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata l'8 novembre 1994 (atto n. 924/A - relatore sen. FABRIS).

Esaminato in aula e approvato il 10 novembre 1994

Camera dei deputati (atto n. 1599):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 novembre 1994, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 15 dicembre 1994; 2, 7, 8, febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 9 febbraio 1995.

95G0063

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1995, n. **37.**

Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, in materia di mezzi e trasporti eccezionali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, è integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attività prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 15 febbraio 1995.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0064

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1995, n. **38**.

Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di febbraio 1997 si terrà la manifestazi ne denominata «Campionati mondiali di sci alpino», nei territori di Sestriere e dell'Alta Valle di Susa, e che nel corso dello stesso anno si svolgeranno i «Giochi del Mediterraneo» nella città di Bari;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di realizzare interventi viari necessari per favorire l'afflusso e la mobilità nelle zone interessate dallo svolgimento di dette manifestazioni sportive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

Art. 1.

Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

b) realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici ed artistici.

3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

4. Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.

Art. 2.

Conferenza dei servizi

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una

conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. La conferenza dei servizi opera nell'ambito del potere di coordinamento territoriale spettante al Ministero dei lavori pubblici e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonché le altre amministrazioni o enti interessati.

3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895, e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990 qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

Interventi

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:

a) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 24 del Monginevro;

b) circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;

c) viabilità Oulx-Cesana (strada statale n. 24).

2. Subordinamente al loro inserimento nel terzo stralcio attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sentita la regione Piemonte, possono essere realizzate, applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, le seguenti opere:

a) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;

b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 23 del Sestriere;

c) viabilità Sestriere-Cesana;

d) viabilità Cesana-Claviere (strada statale n. 24);

e) attraversamento della parte italiana di Claviere (strada statale n. 24);

f) collegamento di Bardonecchia-Jafferau alla A32.

3. Le opere di cui al comma 1, lettera *a),* sono realizzate dall'ANAS mediante appalti affidati a licitazione privata con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b),* dello stesso decreto e a valere sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli strumenti attuativi del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettere *b)* e *c),* e al comma 2, lettera *a),* limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte, e lettera *f),* sono affidate all'ANAS in concessione di progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, utilizzando le proprie disponibilità in conto competenza o in conto residui, ovvero sono affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi della normativa vigente, a terzi che si assumano integralmente i costi di esecuzione e manutenzione.

4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese concessionarie per i lavori di cui al comma 1, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

5. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

6. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali, purché le procedure di affidamento dei lavori siano state concluse.

7. Le eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei lavori vanno ad incrementare le disponibilità del piano decennale della viabilità di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a favore della regione Piemonte.

Capo II

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO.

Art. 4.
Ambito della normativa

1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino, facenti parte delle comunità montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano.

Art. 5.
Incompatibilità e funzioni

1. Il commissario straordinario e il vice commissario straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 7, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

Art. 6.
Comitato di consulenza

1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante del comitato organizzatore dei campionati, il sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.

2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. I componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Programma degli interventi

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

a) l'organizzazione dei Campionati;

b) le attrezzature e gli impianti sportivi;

c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;

d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;

e) il potenziamento della ricettività;

f) il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;

g) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati;

h) la valutazione di impatto ambientale degli interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli impianti per i Campionati.

3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;

b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;

c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;

d) ove necessario, i principi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e della avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale.

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha interesse specifico può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.

6. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui ai commi 4 e 5.

Art. 8.

Conferenze dei servizi

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal commissario straordinario entro lo stesso termine di cui al comma 1 e ad essa partecipano i sindaci dei comuni, nonché i rappresentanti delle altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Per le esigenze relative alla sede del commissario straordinario ed alla connessa organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore, dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

Capo III

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI.

Art. 10.

Svolgimento e organizzazione

1. Il concorso finanziario dello Stato alle esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città di Bari nell'anno 1997, sotto l'alto patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, è rappresentato da:

a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'articolo 12;

b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 15 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di un comitato di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, di seguito denominato comitato di coordinamento, nominato con proprio decreto, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato, coordina le iniziative, vigila sullo svolgimento delle procedure e sovrintende all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione.

3. Il comitato di coordinamento è assistito da apposita segreteria, composta di non più di dieci persone, ivi compresi gli esperti scelti anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha il compito di assicurare anche il necessario supporto alle iniziative promozionali collaterali. Alla spesa relativa al funzionamento del comitato e della relativa segreteria, ivi compresi i compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 11.

Comitato organizzatore locale

1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un comitato organizzatore locale la cui composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle prevedibili spese da sostenere, che è approvato dal comitato di coordinamento; utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

3. Il presidente del comitato organizzatore locale a favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul complesso della gestione.

4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per la approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere posti a disposizione gratuitamente degli enti locali, qualora li richiedano, ovvero del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Programma degli interventi e sua realizzazione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Puglia e presso quella della provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il comitato di coordinamento apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il comitato di coordinamento include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegate. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure disciplinati dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale, anche con riferimento all'afflusso e alla mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;

b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

e) la congruità dei benefici ed utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

8. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

9. Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*). Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricatone, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 18 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 febbraio 1995.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato avv. Edilberto Ricciardi e dott. Donato Marra.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla grazia e giustizia l'avv. Edilberto Ricciardi ed il dott. Donato Marra;

Ritenuta la esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, al fine della attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro e per le materie loro rispettivamente attribuite con il presente atto, sono delegati:

a) a rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze parlamentari, salvo che il Ministro non stabilisca di attendervi personalmente;

b) ad intervenire presso le Camere e relative commissioni in vece del Ministro per il compimento di altre attività richieste dalle esigenze di tempestività nello svolgimento dei lavori parlamentari.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i Sottosegretari di Stato sono delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi di seguito indicati:

Avv. Edilberto Ricciardi:

1) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali relativamente agli uffici II (cancellerie e segreterie giudiziarie), III (personale ausiliario e personale UNEP).

2) Direzione generale degli affari civili relativamente agli uffici IV (forniture ed attrezzature e beni), V (servizi dei funzionari UNEP e dei messi di conciliazione), VIII (recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, servizi di cancelleria).

3) Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria: ufficio centrale dei beni e servizi (edilizia, contratti e contabilità, traduzioni e piantonamenti).

4) Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Dott. Donato Marra:

1) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, relativamente agli uffici II (Notariato), III (ufficio centrale archivi notarili), VI (edilizia giudiziaria), VII (libere professioni).

2) Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria: ufficio centrale del personale.

3) Direzione generale degli affari penali e delle grazie.

4) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, relativamente agli uffici V (pensioni), VI (concorsi per il personale, escluso quello di ingresso in magistratura).

Art. 3.

In ogni caso, appartengono alla potestà del Ministro gli atti espressamente a lui riservati in forza di legge o di regolamento, oltre che quelli esclusi dalla presente delega nonché quelli che, sebbene delegati, siano dallo stesso specificatamente a sé avocati.

Art. 4.

Restano ferme le competenze normativamente stabilite quanto:

a) agli atti riservati alla competenza dei dirigenti;

b) agli atti che implicano determinazioni di particolare rilevanza politica, amministrativa, economica; ai programmi e agli atti comportanti direttive di ordine generale o alle stesse connesse; agli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali; agli atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

c) alla nomina di commissioni ministeriali e alle designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, collegi, commissioni, comitati, tanto interni che internazionali;

d) agli atti relativi alla nomina, promozione e destinazione del personale; alle decisioni relative ai procedimenti disciplinari riguardanti funzionari appartenenti alle qualifiche dirigenziali;

e) alle richieste di pareri al Consiglio di Stato e all'Avvocatura generale dello Stato;

f) all'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri da 1) a 5), della legge n. 421/1992.

Roma, 3 febbraio 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A0962

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 gennaio 1995.

Adeguamento del tasso di conversione lira/ECU da applicare ai fini delle agevolazioni previste dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1993 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 del predetto decreto, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad adeguare il tasso di conversione lira/ECU in caso di variazione del medesimo sul mercato dei cambi superiore al 10 per cento di quello precedentemente fissato;

Rilevato il verificarsi della predetta condizione, come risulta dalla comunicazione del 13 gennaio 1995 dell'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il tasso di conversione lira/ECU da applicare ai fini delle agevolazioni previste dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, è pari a L. 2001,360

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: GNUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 3

95A0963

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1995.

Autorizzazione alla società «C.A.A.F. - Centro autorizzato di assistenza fiscale ALAR/CLAAI S.r.l.», in sigla: «CAAF ALAR/CLAAI S.r.l.», in Rovigo, ad esercitare attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'articolo 78, commi 6 e 7, della citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 27 agosto 1993 con il quale la «A.L.A.R. - Associazione lavoratori autonomi riuniti C.L.A.A.I.» quale organizzazione territoriale aderente alla «Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.», è stata autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista l'istanza del 19 maggio 1994, presentata in data 21 maggio 1994, con la quale il «C.A.A.F. - Centro autorizzato di assistenza fiscale ALAR/CLAAI S.r.l.», in sigla «CAAF ALAR/CLAAI S.r.l.» legalmente rappresentato dal sig. Domenico Moschetto, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 24 febbraio 1994 a rogito notaio dott. Ferruccio Castellani (n. 57107 di repertorio e n. 12849 di raccolta) e lo statuto ad esso collegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 101012 stipulata con la «UAP italiana», relativamente al periodo 11 maggio 1994-11 maggio 1995;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del rag. Cesare Camozza, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di oltre trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «C.A.A.F. - Centro autorizzato di assistenza fiscale ALAR/CLAAI S.r.l.» in sigla «CAAF ALAR/CLAAI S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

La società «C.A.A.F. - Centro autorizzato di assistenza fiscale ALAR/CLAAI S.r.l.», in sigla «CAAF ALAR/CLAAI S.r.l.», con sede in Rovigo, viale della Pace n. 79, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta società è iscritta al n. 0035 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A0889

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 febbraio 1995.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Xanax nella confezione flacone gocce 1 ml/0,75 mg 20 ml, a base di Alprazolam.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 26, comma 1;

Vista la domanda con la quale la società Upjohn S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata a mettere in commercio la specialità medicinale Xanax nella confezione da flac. gocce 1 ml/0,75 mg 20 ml;

Considerato che gli stabilimenti indicati risultano idonei alla produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale di cui trattasi e che quest'ultima possiede i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Viste le deliberazioni della commissione unica del farmaco nella seduta del 26 settembre 1994;

Vista l'ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 2965/1994 del 12 dicembre 1994 con cui il medesimo tribunale ha ordinato al Ministero della sanità di pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni sulla domanda della ricorrente;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Xanax nella confezione flacone gocce 1 ml/0,75 mg 20 ml, a base di Alprazolam, con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., via G. Upjohn, 2/4 - 20040 Caponago (Milano), codice fiscale 00768480154;

n. A.I.C. e classificazione: 025980083 (in base 10) 0SV5M (in base 32), classe: C;

indicazioni terapeutiche e classificazione ai fini della fornitura: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Art. 2.

La confezione della specialità medicinale deve essere posta in commercio con etichetta e foglio illustrativo conforme ai testi allegati al presente decreto, fatte in ogni caso salve le disposizioni vigenti sulle modalità di indicazione ai numeri A.I.C. di cui all'art. 1.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene adottato in esecuzione della ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio richiamata nel preambolo.

Il Ministero della sanità si riserva di adottare definitive determinazioni in ordine all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto suddetto, a conclusione del procedimento giurisdizionale tuttora pendente, relativo al ricorso proposto dalla società interessata, come specificato nelle premesse.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'A.I.C.

Roma, 7 febbraio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1093

DECRETO 7 febbraio 1995.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Dumirox nella confezione 20 compresse 100 mg, a base di Flugoxamina maleato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 26, comma 1;

Vista la domanda con la quale la società Upjohn S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata a mettere in commercio la specialità medicinale Dumirox nella confezione da 20 compresse 100 mg;

Considerato che gli stabilimenti indicati risultano idonei alla produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale di cui trattasi e che quest'ultima possiede i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Viste le deliberazioni della commissione unica del farmaco nella seduta del 26 settembre 1994;

Vista l'ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 2966/1994 del 12 dicembre 1994 con cui il medesimo tribunale ha ordinato al Ministero della sanità di pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni sulla domanda della ricorrente;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Dumirox nella confezione 20 compresse 100 mg, a base di Flugoxamina maleato, con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., via G. Upjohn, 2/4 - 20040 Caponago (Milano), codice fiscale 00768480154;

n. A.I.C. e classificazione: 026104024 (in base 10) 0SWN6S (in base 32), classe: C;

indicazioni terapeutiche e classificazione ai fini della fornitura: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Art. 2.

La confezione della specialità medicinale deve essere posta in commercio con etichetta e foglio illustrativo conforme ai testi allegati al presente decreto, fatte in ogni caso salve le disposizioni vigenti sulle modalità di indicazione ai numeri A.I.C. di cui all'art. 1.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene adottato in esecuzione della ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio richiamata nel preambolo.

Il Ministero della sanità si riserva di adottare definitive determinazioni in ordine all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto suddetto, a conclusione del procedimento giurisdizionale tuttora pendente, relativo al ricorso proposto dalla società interessata, come specificato nelle premesse.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'A.I.C.

Roma, 7 febbraio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1094

DECRETO 7 febbraio 1995.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Frontal nella confezione flacone gocce 1 ml/0,75 mg 20 ml, a base di Alprazolam.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 26, comma 1;

Vista la domanda con la quale la società Solvay Pharma S.p.a., via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco (Torino), codice fiscale 05075810019 ha chiesto di essere autorizzata a mettere in commercio la specialità medicinale Frontal nella confezione da flacone gocce 1 ml/0,75 mg 20 ml;

Considerato che gli stabilimenti indicati risultano idonei alla produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale di cui trattasi e che quest'ultima possiede i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Viste le deliberazioni della commissione unica del farmaco nella seduta del 3 ottobre 1994;

Vista l'ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 2971/1994 del 12 dicembre 1994 con cui il medesimo tribunale ha ordinato al Ministero della sanità di pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni sulla domanda della ricorrente;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Frontal nella confezione flacone gocce 1 ml/0,75 mg 20 ml, a base di Alprazolam, con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco (Torino), codice fiscale 05075810019;

n. A.I.C. e classificazione: 028644084 (in base 10) 0VB4RN (in base 32); classe: C;

indicazioni terapeutiche e classificazione ai fini della fornitura: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Art. 2.

La confezione della specialità medicinale deve essere posta in commercio con etichetta e foglio illustrativo conforme ai testi allegati al presente decreto, fatte in ogni caso salve le disposizioni vigenti sulle modalità di indicazione ai numeri A.I.C. di cui all'art. 1.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene adottato in esecuzione della ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio richiamata nel preambolo.

Il Ministero della sanità si riserva di adottare definitive determinazioni in ordine all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto suddetto, a conclusione del procedimento giurisdizionale tuttora pendente, relativo al ricorso proposto dalla società interessata, come specificato nelle premesse.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'A.I.C.

Roma, 7 febbraio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1095

DECRETO 7 febbraio 1995.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Fevarin nella confezione 20 compresse 100 mg, a base di Flugoxamina maleato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 26, comma 1;

Vista la domanda con la quale la società Solvay Pharma S.p.a., via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco (Torino), codice fiscale 05075810019 ha chiesto di essere autorizzata a mettere in commercio la specialità medicinale Fevarin nella confezione da 20 compresse 100 mg;

Considerato che gli stabilimenti indicati risultano idonei alla produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale di cui trattasi e che quest'ultima possiede i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Viste le deliberazioni della commissione unica del farmaco nella seduta del 25 e 26 luglio 1994;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Fevarin nella confezione 20 compresse 100 mg, a base di Flugoxamina maleato, con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco (Torino), codice fiscale 05075810019;

n. A.I.C. e classificazione: 027045020 (in base 10) 0TTL4W (in base 32), classe: C;

indicazioni terapeutiche e classificazione ai fini della fornitura: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Art. 2.

La confezione della specialità medicinale deve essere posta in commercio con etichetta e foglio illustrativo conforme ai testi allegati al presente decreto, fatte in ogni caso salve le disposizioni vigenti sulle modalità di indicazione ai numeri A.I.C. di cui all'art. 1.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'A.I.C.

Roma, 7 febbraio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1096

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 13 febbraio 1995.

Modificazioni al regolamento interno del C.S.M.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 9 febbraio 1995;

Ha deliberato

di apportare modifiche ed integrazioni all'art. 44 e all'art. 45 del regolamento interno a seguito delle quali il testo di detti articoli è formulato come segue:

Art. 44 *(Sedute del Consiglio)*. — Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno 21 componenti, dei quali 14 magistrati e 7 eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 25. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche questi non possa essere presente, dal componente indicato dall'art. 5. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio può interpellare la Commissione per il regolamento del Consiglio, salvo quanto disposto dall'art. 26, comma primo.

Delle sedute è redatto verbale contenente l'indicazione della data e dell'orario di inzio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti, la descrizione delle modalità di svolgimento, le deliberazioni, le motivazioni addotte, il resoconto sommario degli interventi e delle dichiarzioni ai sensi dell'art. 17, le proposte che siano state disattese, le modalità delle votazioni e l'esito di esse.

Dell'avvenuto deposito del verbale della seduta presso la segreteria generale viene data comunicazione al Consiglio in seduta plenaria ovvero comunicazione individuale ai singoli componenti mediante recapito dell'avviso nella sede del Consiglio. Qualora entro cinque giorni dalla avvenuta comunicazione non siano presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed è firmato dal Presidente e dal segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.

In caso di particolare urgenza, il Vicepresidente può disporre, dandone comunicazione insieme all'avviso di deposito, che il termine di cui al comma precedente sia ridotto fino a due giorni ovvero che l'approvazione del verbale sia deliberata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione dell'avvenuto deposito.

Per ciascuna delle deliberazioni del Consiglio riguardanti i magistrati previste dall'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è altresì redatto un distinto verbale contenente la data della seduta, l'indicazione dei partecipanti, la deliberazione conclusiva adottata (limitatamente alla parte dispositiva), le modalità della votazione e l'esito di essa. Tale verbale viene depositato presso la Segreteria Generale entro il giorno successivo e,

qualora non siano presentate osservazioni entro le ore 12 del giorno seguente, si intende approvato ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva, previa deliberazione sulle correzioni eventualmente proposte. Il verbale della delibera è quindi trasmesso senza ritardo al Ministro per i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 45 *(Formazione dell'ordine del giorno)*. — L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente, e, previo assenso del Presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.

In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva o ad altra che sia deliberata dal Consiglio.

Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma è predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche proposte all'unanimità dalle Commissioni e per le quali nessuno dei componenti o dei presenti alla deliberazione della proposta abbia chiesto la trattazione in via ordinaria:

a) le proposte di archiviazione per palese infondatezza o incompetenza, della prima commissione;

b) le proposte della seconda commissione relative ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario e per astensione obbligatoria, relative al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, relative alle cessazioni per collocamento a riposo, relative alla concessione di titoli onorifici;

c) le proposte della terza commissione relative ai trasferimenti su domanda senza conferimento di funzioni semidirettive e con unico aspirante legittimato, relative a pratiche tabellari quando non siano state espresse valutazioni discordanti dagli interessati o dal Consiglio giudiziario, relative ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, prese d'atto e di non luogo a provvedere;

d) tutte le proposte della quarta commissione quando nel corso della procedura non siano state espresse valutazioni discordanti ed escluse comunque quelle in tema di incompatibilità;

e) le proposte di archiviazione della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare;

f) le proposte della commissione uditori giudiziari relative a prese d'atto, relative al tirocinio degli uditori e a valutazioni sugli uditori quando nel corso della procedura non siano state espresse valutazioni discordanti;

g) tutte le proposte della commissione per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati.

Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie.

Le disposizioni dei precedenti quarto e quinto comma si applicano alle materie e alle competenze così come determinate nel decreto istitutivo delle commissioni del 9 agosto 1994.

Roma, 13 febbraio 1995

Per delega
Il Vicepresidente: CAPOTOSTI

95A0956

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 1995.

Autorizzazione alla società Mediolanum assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in un ramo danni.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984, 23 dicembre 1986 e 6 settembre 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciati alla società Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa, 3;

Vista la istanza con la quale la società Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa, 3, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio della attività assicurativa nel ramo 17 di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295 (tutela giudiziaria) limitatamente al rischio auto;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta dell'8 febbraio 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Mediolanum assicurazioni S.p.a.;

Autorizza

la società Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa, 3, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, limitatamente al rischio auto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A1072

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 23 gennaio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di architettura in data 11 maggio 1994, dal consiglio di amministrazione in data 31 maggio 1994 e dal senato accademico in data 13 luglio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 121 relativo alla facoltà di architettura viene modificato con l'aggiunta di un insegnamento nel sottoindicato settore scientifico disciplinare:

F22A Igiene generale ed applicata - Programmazione e organizzazione sanitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 gennaio 1995

Il rettore

95A0871

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Gazzaniga dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'adeguamento di una strada da parte del sig. Martinelli Mario. (Deliberazione n. V/60782).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 settembre 1994, prot. n. 44990, dal sig. Martinelli Mario per la realizzazione di ampliamento strada su un'area ubicata nel comune di Gazzaniga (Bergamo), mappali 1659, 1665, 649, 624, 2061, 2062, 2071, 2065, 2072, 1664, 2665, 2338, 2253, 2254, 2271, 94 foglio 14 -15 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, in quanto area già destinata a tracciato stradale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti «promuovere la piena valorizzazione delle risorse sociali ed economiche del settore agro-silvo-pastorale» dalla deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 28 marzo 1994;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Gazzaniga (Bergamo), mappali 1659, 1665, 649, 624, 2061, 2062, 2071, 2065, 2072, 1664, 2665, 2338, 2253, 2254, 2271, 94 foglio 14 - 15 relativamente alle parti occupate dalla sezione stradale dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 dicembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0910

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dei lavori di ripristino dell'acquedotto Valle Cadolena-Oga da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/60783).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 novembre 1994, prot. n. 53416, dal comune di Valdisotto per la realizzazione dei lavori di ripristino acquedotto Valle Cadolena-Oga su un'area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 165, 158, 170, 171, 168, 164, 162, 261, 172, 173, 174, 175, 177, 298, 182, 184, 183, 178, 176, 179, 267, 260, 157 (per le sole parti interessate dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità pubblica e sociale dell'opera proposta;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 165, 158, 170, 171, 168, 164, 162, 261, 172, 173, 174, 175, 177, 298, 182, 184, 183, 178, 176, 179, 267, 260, 157 (per le sole parti interessate dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 dicembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0911

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un corpo di fabbrica da adibire a servizi igienici da parte del sig. Cantoni Benedetto. (Deliberazione n. V/60786).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 26 ottobre 1994, prot. n. 51611, dal sig. Cantoni Benedetto per la realizzazione di un corpo di fabbrica da adibire a servizi igienici su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 406 foglio 44 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza economico sociale dell'opera proposta;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta

regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 406 foglio 44 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 dicembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A0912

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 30 gennaio 1995, n. 5.

Articoli 6, comma 3, 30 e 31, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Art. 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Sollecito proposte di determinazione delle dotazioni organiche del personale.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale

Alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte dei conti
Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato
Segretariato generale

Al Consiglio nazionale della economia e del lavoro
Segretariato generale

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica
Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari generali e del personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Sugli argomenti in oggetto, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, emana la presente circolare-direttiva al fine di pervenire, con sollecitudine, alla soluzione delle problematiche connesse agli adempimenti previsti dalle disposizioni sopra indicate nei termini dalle stesse fissati.

L'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», fissa il termine del 30 giugno 1995 per la definizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro.

In particolare, per quanto concerne i ministeri, le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e le università, il comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la consistenza delle dotazioni organiche del personale su proposta del Ministro competente, formulata di intesa con il Ministero

del tesoro e con questo Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'emanazione del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è subordinata all'accertamento che la consistenza delle dotazioni organiche proposte non comporti maggiori oneri finanziari, accertamento che viene espletato in sede di intesa tra le amministrazioni concertanti.

Comunque, le amministrazioni interessate non possono formulare proposte di ridefinizione delle dotazioni organiche del personale senza aver prima proceduto alla verifica dei carichi di lavoro, sulla base di una metodologia ritenuta congrua dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, peraltro richiamato anche dal comma 18 del menzionato art. 22 della legge 724/1994. A tale riguardo si ricorda che, a conclusione della rilevazione, le proposte di dotazioni organiche e le informazioni vanno ordinate secondo i cinque prospetti allegati alla circolare n. 6 del 23 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* - Supplemento ordinario del 2 aprile 1994) e riportati anche sul supporto informatico fornito con circolare n. 15 del 28 giugno 1994.

Per la quasi totalità delle amministrazioni dello Stato, l'ufficio per l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di questo Dipartimento ha reso, nei termini, il parere di congruità sulle metodologie sottoposte al suo esame, per il che è da ritenere che le operazioni di effettiva verifica dei carichi di lavoro, da parte delle singole amministrazioni, debbano essere ormai ultimate o in via di ultimazione.

Al riguardo, non può sottacersi l'esigenza di procedere nel più breve tempo possibile all'emanazione dei decreti di ridefinizione degli organici del personale, poiché tali provvedimenti sono atti indispensabili, non solo alla riorganizzazione dell'amministrazione, ma all'attuazione delle procedure di mobilità e di reclutamento.

D'altra parte, questo Dipartimento — ed il concertante Ministero del tesoro — devono esaminare in modo particolarmente approfondito le proposte delle singole amministrazioni, prima dell'assunzione dei provvedimenti formali cui sopra si è fatto cenno che, come è noto, devono essere emessi entro il 30 giugno 1995. A tali fini, non può non richiedersi un periodo di tempo ragionevole dal momento dell'acquisizione delle proposte.

Inoltre, va posto in rilievo come l'inosservanza di termini, normativamente stabiliti per l'adozione delle specifiche iniziative da parte dei vari organi della pubblica amministrazione, non possa non far scaturire nei confronti del dirigente responsabile quel particolare profilo della responsabilità dirigenziale strettamente collegato al mancato conseguimento dei risultati dell'esercizio della funzione; profilo, quest'ultimo, disciplinato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993.

È opportuno, in ogni caso, far presente che le proposte di dotazioni organiche del personale, così come risulta dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993, devono riferirsi alle singole strutture, centrali e periferiche, nelle quali si articolano le amministrazioni; che, inoltre, le stesse proposte devono essere formulate specificamente e separatamente per qualifiche dirigenziali, per qualifiche funzionali e per profili professionali; ciò al fine di ottenere, attraverso le procedure di mobilità e di assunzione del personale — se consentite, queste ultime, dalle disposizioni in vigore — una più razionale distribuzione del personale in base alle effettive esigenze di ogni struttura amministrativa.

Per quanto riguarda, poi, il personale dirigenziale, in attesa della evetuale definizione delle relative dotazioni organiche nella consistenza che risulterà a seguito dell'individuazione degli uffici dirigenziali in applicazione del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993, la proposta di dotazione organica ripartita per le diverse strutture, pur se derivante dall'esito della verifica dei carichi di lavoro, dovrà comunque tener conto del disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 31 del predetto decreto legislativo, che prevede una riduzione non inferiore al dieci per cento delle attuali dotazioni organiche.

Si coglie l'occazione, inoltre, per rammentare l'esigenza che a questo Dipartimento siano trasmesse, con ogni sollecitudine, copie dei provvedimenti formali con i quali codeste amministrazioni hanno proceduto alla rideterminazione provvisoria delle dotazioni organiche in applicazione del comma 6 dell'art. 3 della più volte citata legge n. 537/1993 e del comma 5 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel testo sostituito da ultimo dall'art. 9 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675.

Si rende, poi, necessaria ed urgente la definizione delle domande del personale dipendente EFIM, tendenti all'inquadramento nei ruoli del personale di amministrazioni statali ai sensi della legge 27 dicembre 1994, n. 738, di conversione del decreto-legge del 22 novembre 1994, n. 634; a tale proposito si rammenta che possono essere utilizzati, oltre ai posti che risultino liberi a seguito delle definizioni delle nuove dotazioni organiche, anche quelli resisi liberi a decorrere dal 1° settembre 1993 per pensionamenti o altre cause di cessazione dal servizio.

Si richiama, infine, l'attenzione sulle disponibilità che prevedono la sistemazione, mediante il ricorso alla mobilità, in amministrazioni pubbliche del personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta (legge 28 ottobre 1994, n. 595) e degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria trasformati in persone giuridiche private (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509).

Si confida nello spirito di fattiva collaborazione di ogni amministrazione dello Stato per il migliore esito del processo di razionalizzazione nell'organizzazione della pubblica amministrazione in corso.

Il Ministro: FRATTINI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 80

95A0929

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione governativa all'ente australiano «Australia Council», in Sydney, ad accettare una donazione

Con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 dicembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 23 gennaio 1995, viene autorizzato L'ente culturale «Australia Council» ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra L. J. Fraser Whiting, da destinare ai fini istituzionali dell'ente.

95A0930

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante: «Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari».

Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante: «Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1994.

95A1075

MINISTERO DELLA SANITÀ

Inibizione dell'esercizio della professione di odontoiatra

Con ordinanza del 13 febbraio 1995 il Ministro della sanità ha inibito l'esercizio della professione di odontoiatra al sig. Luigi Zaccaria, nato a Napoli il 19 aprile 1952 e residente in Melito (Napoli), in via Nuova Variante Alternativa n. 71, e al sig Bruno Zaccaria, nato a Cercola (Napoli) l'11 ottobre 1957 ed ivi residente in via F. Coppi n. 2.

Con la stessa ordinanza il Ministro della sanità ha stabilito che nessun ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri può procedere all'iscrizione o alla reiscrizione dei signori Luigi e Bruno Zaccaria all'albo degli odontoiatri.

Il provvedimento è stato emanato a seguito della cancellazione dei signori Luigi e Bruno Zaccaria dall'albo degli odontoiatri di Napoli, disposta dal consiglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di quella provincia dopo l'acquisizione di documenti attestanti la falsità delle certificazioni dei diplomi di laurea che gli interessati asseriscono di aver conseguito presso l'Università Paul Sabatier di Tolosa (Francia).

I NAS carabinieri sono stati incaricati di vigilare sull'ottemperanza all'ordinanza predetta.

95A0964

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 febbraio 1995

Dollaro USA	1608,47
ECU	2036,32
Marco tedesco	1083,51
Franco francese	311,36
Lira sterlina	2536,88
Fiorino olandese	966,45
Franco belga	52,620
Peseta spagnola	12,425
Corona danese	274,18
Lira irlandese	2520,63
Dracma greca	6,888
Escudo portoghese	10,462
Dollaro canadese	1138,74
Yen giapponese	16,540
Franco svizzero	1282,16
Scellino austriaco	153,94
Corona norvegese	246,55
Corona svedese	219,14
Marco finlandese	348,34
Dollaro australiano	1186,25

95A1107

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole, ed agroindustriali nazionali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» è riservata ai vini: rosso, rosato, bianco, novello e vin santo, che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni di vitigni:

Rosso e rosato

Sangiovese: almeno il 50%;

Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot, Pinot Nero, Canaiolo Nero, da soli o congiuntamente fino al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione nella misura massima del 25%.

Bianco:

Trebbiano Toscano: almeno il 50%;

Chardonnay, Pinot Bianco e Grigio, Vernaccia di San Gimignano, Malvasia del Chianti, Sauvignon da soli o congiuntamente fino al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione nella misura massima del 25%.

Novello

Sangiovese almeno il 50%;

Canaiolo Nero, Merlot, Gamay e Ciliegiolo da soli e congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione nella misura massima del 25%.

Vin Santo:

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati nella rispettiva zona di produzione da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%

Art 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» corrisponde a quella prevista dall'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un'altitudine non superiore ai 550 metri s.l.m. e, in alcuni casi, eccezionalmente, a metri 600, sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi.

I sesti di impianto per i nuovi vigneti ed i reimpianti devono assicurare una densità ad ettaro di almeno 3.300 ceppi.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per i vigneti in coltura specializzata non deve superare i 120 q.li per ettaro per tutte le tipologie.

A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la stessa non superi del 20% i limiti medesimi.

Per la coltura promiscua è prevista una resa massima a ceppo di kg 8 di uva.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per la produzione del tipo rosso ed al 65% per la produzione dei tipi bianco e rosato.

Qualora la resa superi tali limiti, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

La resa dell'uva fresca destinata alla produzione del Vin Santo non deve essere superiore al 30%.

La resa del mosto in vino finito non deve essere superiore al 30%

La regione Toscana può, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ridurre i limiti di produzione ettariale ed a ceppo, negli anni nei quali le condizioni stagionali siano state tali da non consentire il raggiungimento del necessario livello qualitativo. I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita Chianti, possono essere destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso e rosato, qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in tutto o in parte in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.

È consentita altresì la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 164/1992.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi anche in parte nella zona delimitata dal precedente art 3

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» i seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

rosso, rosato, novello: 10%;

bianco: 9,5%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini di cui al precedente art. 2 le loro peculiari caratteristiche.

L'elaborazione del vino novello prevede l'obbligo della macerazione carbonica per almeno il 30% del prodotto.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso è consentita la pratica del governo all'uso Toscano purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sono consentiti, ad esclusione del vin santo, l'arricchimento con mosto concentrato e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e la correzione con uve mosti e vini nella misura massima complessiva per le due operazioni del 15% in volume.

Per l'arricchimento e la correzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosato è consentito il solo impiego dei mosti concentrati rettificati o filtrati dolci purché bianchi o rosati o di altro vino rosato.

I prodotti aggiuntivi sostituiscono una eguale misura di vino avente diritto alla denominazione che dovrà quindi essere declassato a vino da tavola.

Tutte le operazioni sopra indicate devono essere ultimate entro il 31 dicembre dell'anno di vendemmia, ad eccezione della correzione effettuata con vino nei casi in cui essa è consentita, la quale dovrà comunque essere completata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello di vendemmia

I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rossi non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo.

L'elaborazione della tipologia vin santo deve attuarsi come appresso·

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%.

La conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri.

L'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

L'immissione al consumo del vin santo riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

La regione Toscana, su richiesta dei produttori, sentite le organizzazioni di categoria, può in annate particolari, consentire, di anno in anno, la possibilità di effettuare l'arricchimento con mosto concentrato rettificato nel rispetto delle norme in materia.

Art 6

I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso, rosato, bianco, novello e vin santo all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche.

Rosso·

colore: rosso rubino, brillante, vivace, anche di media intensità;

odore: dal vinoso al fruttato, fragrante, fresco, delicato;

sapore dal vivace all'armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Rosato:

colore. rosato più o meno intenso con assenza di riflessi gialli o ambrati;

odore: fruttato fragrante, fresco;

sapore: fresco, vivace, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Bianco.

colore: bianco paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato e fruttato;

sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Novello

colore: rosso cerasuolo talvolta tendente al viola, vivace;

odore: fruttato, fresco;

sapore: vivace, fresco, brioso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

tenore zuccherino massimo: 6gr/lt.

Vin Santo·

colore: dal paglierino dorato all'ambrato intenso;

odore etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controlla «Colli dell'Etruria Centrale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

Sono altresì vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio» «invecchiamento» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari conduzioni produttive purché documentabili, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Per il vino rosso è consentita l'indicazione «Vermiglio» in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» (data immissione al consumo per il tipo rosso).

Per i tipi bianco e rosato la data di immissione al consumo non è obbligatoria.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso, bianco, e rosato, qualora confezionati, possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti con volume nominale compreso tra litri 0,187 e 60.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» vin santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 0,75 litri.

Per gli stessi vini è in ogni caso vietato il confezionamento in recipienti di contenuto inferiore ai 5 litri con tappo a corona e con capsule a strappo o con altre chiusure analoghe al tappo a corona.

È altresì vietato l'utilizzo di fiaschi diversi da quelli tradizionali all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è vietato l'impiego di fiaschi usati. In deroga è consentito l'uso del fiasco rivestito con fibre sintetiche similari alla paglia.

95A0931

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 4 gennaio 1995 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Nuova Sirio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 1° ottobre 1991, repertorio n. 66641, registro società n 6045, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2934/256527;

società cooperativa di produzione e lavoro «Angelo Trapasso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 14 febbraio 1980, repertorio n. 162398, registro società n. 2606, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1621/176607;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio Edile Artigiano Calabrese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 14 dicembre 1984, repertorio n. 25105, registro società n. 962, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 2094/208354;

società cooperativa mista «Centro Archeologico Regionale (C.A.R.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Capocasale in data 19 novembre 1984, repertorio n. 5954/2688, registro società n. 3706, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2088/207943;

società cooperativa mista «Iride - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Petilia Policastro (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 14 gennaio 1986, repertorio n. 7895/3333, registro società n. 2295, tribunale di Crotone, BUSC n. 2240/217314;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Talpa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pizzo (Catanzaro), costituita per rogito Iannello in data 15 maggio 1985, repertorio n. 3999, registro società n. 1098, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 2158/211767;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.R.E.B. - Servizi alberghieri ristorazione esercizi bar - Società cooperativa a r.l.», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 21 dicembre 1984, repertorio n. 48559, registro società n. 2024, tribunale di Crotone, BUSC n. 2109/209298;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.S. - Cooperativa di servizi e assistenza sociale a responsabilità limitata», con sede in Soriano Calabro (Catanzaro), costituita per rogito Scordamaglia in data 25 settembre 1985, repertorio n. 5546, registro società n. 1109, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 2194/214752;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa libraria universitaria di Catanzaro - Società cooperativa a responsabilità limitata (C.L.U.C.)», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 19 marzo 1984, repertorio n. 2370, registro società n. 3538, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2037/204211;

società cooperativa mista «Cooperativa Florinsula - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 27 marzo 1987, repertorio n. 93302/18053, registro società n. 2719, tribunale di Crotone, BUSC n. 2472/228159;

società cooperativa di consumo «Calabria Viva - Servizi turistici avanzati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 29 luglio 1983, repertorio n. 1672, registro società n. 3355, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1978/200418;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa agricola agroturistica e ortofrutticola Paradiso S.r.l.», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 4 marzo 1986, repertorio n. 87766/17100, registro società n. 2331, tribunale di Crotone, BUSC n. 2264/218122,

società cooperativa mista «Cooper C.O.T. - Cooperativa Calabria operatori turistici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 10 dicembre 1987, repertorio n. 32465, registro società n. 4907, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2520/232458;

società cooperativa di produzione e lavoro «Caroniti che lavora - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ioppolo (Catanzaro), costituita per rogito Sapienza Comerci in data 23 maggio 1989, repertorio n. 11513, registro società n. 1882, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 2753/244934;

società cooperativa mista «Solidarietà Africana - Cooperativa di produzione e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna, costituita per rogito Pasi in data 13 novembre 1987, repertorio n. 82166, registro società n. 12358, tribunale di Ravenna, BUSC n. 1635/231465;

società cooperativa mista «Cooperativa turistica Falterona - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Sofia (Forlì), costituita per rogito Mercatali in data 7 aprile 1978, repertorio n. 9974, registro società n. 7394, tribunale di Forlì, BUSC n. 1786/159661;

società cooperativa di produzione e lavoro «Avicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito Pojani in data 16 luglio 1969, repertorio n. 36926, registro società n. 17730, tribunale di Bologna, BUSC n. 2398/109314;

società cooperativa di produzione e lavoro «Poliservice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito Tosi (coadiutore del dott. Montalti) in data 23 novembre 1987, repertorio n. 7410, registro società n. 48381, tribunale di Bologna, BUSC n. 3884/231177;

società cooperativa mista «Cooperativa regione democratica Co.Re.De. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito Ventre in data 30 novembre 1976, repertorio n. 10034, registro società n. 24358, tribunale di Bologna, BUSC n. 985/152456;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata tra partigiani e reduci per la lavorazione delle ossa in Mirandola», con sede in Mirandola (Modena), costituita per rogito Borellini in data 7 febbraio 1947, repertorio n. 407/118, registro società n. 1902, tribunale di Modena, BUSC n. 256/13259;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo di Solignano-Castelvetro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelvetro (Modena), costituita per rogito Alberti in data 4 settembre 1945, repertorio n. 4016/2064, registro società n. 1629, tribunale di Modena, BUSC n. 1244/4471;

società cooperativa di consumo «Cooperativa a responsabilità limitata di consumo e generi vari del popolo di Levizzano», con sede in Castelvetro (Modena), costituita per rogito Alberti in data 11 ottobre 1945, repertorio n. 4097/2097, registro società n. 1642, tribunale di Modena, BUSC n. 1237/3639;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo di Carpi a responsabilità limitata», con sede in Carpi (Modena), costituita per rogito Bassi in data 16 settembre 1945, repertorio n. 4378/2558, registro società n. 1615, tribunale di Modena, BUSC n. 1399/4732;

società cooperativa mista «Società cooperativa di lavoro e consumo La Fananese» a responsabilità limitata (già Società cooperativa di lavoro», con sede in Fanano (Modena), costituita per rogito Monari in data 1° ottobre 1911, repertorio n. 2742, registro società n. 26, tribunale di Modena, BUSC n. 1562/27113;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata A.C.L.I. Finale Emilia di produzione e lavoro terrazzieri edili e affini», con sede in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Perroni in data 8 marzo 1957, repertorio n. 5957, registro società n. 3192, tribunale di Modena, BUSC n. 58/57237;

società cooperativa mista «Gruppo sportivo S Antonio in Mercadello - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Novi di Modena (Modena), costituita per rogito Rocca in data 30 dicembre 1972, repertorio n. 44281, registro società n. 6735, tribunale di Modena, BUSC n. 1741/123686;

società cooperativa di produzione e lavoro «Terre Marine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito D'Innella Biallo Angela in data 27 gennaio 1986, repertorio n. 5001, registro società n. 19167, tribunale di Bari, BUSC n 5718/216841;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cora Bari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, repertorio n 179414, registro società n. 18444, tribunale di Bari, BUSC n. 5567/213726;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori confezioni ed affini Co.L.C.A. a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Macaione in data 8 ottobre 1976, repertorio n. 2391, registro società n. 9020, tribunale di Bari, BUSC n 3063/148441;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Balestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 23 gennaio 1987, repertorio n. 26395, registro società n. 20971, tribunale di Bari, BUSC n. 6183/230050;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coopimpianti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Stigliano in data 29 giugno 1985, repertorio n. 1244, registro società n. 18209, tribunale di Bari, BUSC n. 5551/213464;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Giorgio - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Reggio in data 12 febbraio 1987, repertorio n. 2068, registro societa' n. 21045, tribunale di Bari, BUSC n. 6045/225290;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto Ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Oliva in data 30 agosto 1989, repertorio n. 15523, registro società n. 25241, tribunale di Bari, BUSC n. 6749;

società cooperativa di consumo «Carpim - Società cooperativa a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Coppola in data 3 febbraio 1989, repertorio n. 53066, registro società n 9333, tribunale di Trani, BUSC n. 6481/239881;

società cooperativa mista «Coop Buona Speranza A.I.C. a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 12 gennaio 1984, repertorio n. 62603, registro società n. 5830, tribunale di Trani, BUSC n. 5206/203094;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Vigilanza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casamassima (Bari), costituita per rogito Susca in data 6 febbraio 1987, repertorio n. 86099, registro società n. 21012, tribunale di Bari, BUSC n. 6053/225457;

società cooperativa mista «Società cooperativa Giovinazzo Giovane a r.l.», con sede in Giovinazzo (Bari), costituita per rogito Serrone in data 24 giugno 1985, repertorio n. 48959, registro società n. 17859, tribunale di Bari, BUSC n. 5530/213170;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa agricola a r.l. C.A.P.I.», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Reboli in data 13 novembre 1986, repertorio n. 171977, registro società n. 20654, tribunale di Bari, BUSC n. 5969/224285;

società cooperativa di produzione e lavoro «Libertà e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Digiesi in data 5 marzo 1986, repertorio n. 11429, registro società n. 19439, tribunale di Bari, BUSC n. 5780/218495;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tracce - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mola di Bari (Bari), costituita per rogito Polito in data 20 giugno 1988, repertorio n. 174769, registro società n. 23515, tribunale di Bari, BUSC n. 6400/236967;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gestion coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Noci (Bari), costituita per rogito Lanzillotta in data 25 settembre 1985, repertorio n. 10107, registro società n. 18619, tribunale di Bari, BUSC n. 5845/220636;

società cooperativa mista «Valentina - Società cooperativa di lavoro e servizi a responsabilità limitata», con sede in Rutigliano (Bari), costituita per rogito Denora in data 29 gennaio 1983, repertorio n. 6839, registro società n. 14773, tribunale di Bari, BUSC n. 5081/198612;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa vigilanza Casale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sammichele di Bari (Bari), costituita per rogito Leonardo Berardino in data 4 febbraio 1984, repertorio n. 1885, registro società n. 15751, tribunale di Bari, BUSC n. 5201/203089;

società cooperativa di consumo «Co.Tral. Cooperativa tra alimentaristi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Cesaroni in data 24 gennaio 1972, repertorio n. 2541, registro società n. 2533, tribunale di Trani, BUSC n. 2110/117568;

società cooperativa mista «Agrarcoop - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Mardesic in data 6 dicembre 1988, repertorio n. 10356, registro società n. 9187, tribunale di Trani, BUSC n. 6446/238391;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Stellacci in data 15 marzo 1991, repertorio n. 6410, registro società n. 10740, tribunale di Trani, BUSC n. 6946;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa zootecnica tranese Capricorno - S.r.l.», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Cicolani in data 9 giugno 1986, repertorio n. 39402, registro società n. 7559, tribunale di Trani, BUSC n. 5854/220820.

95A0932

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E.G.I.S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189